

Legge n. 9/2014 – Modifiche al T.U. Immigrazione – Circolare interministeriale

25 Marzo 2014

Il Ministero del lavoro e il Ministero dell'interno, con la circolare congiunta del 17 marzo 2014, hanno fornito chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dalla legge n. 9/2014, di conversione del decreto legge n. 145/2013 (Piano Destinazione Italia), al d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) in materia di ingresso per lavoro di cittadini extra UE.

In particolare, per quanto di interesse, la circolare puntualizza le innovazioni previste dall'art. 5, comma 8, del citato decreto legge n. 145/13, volte a favorire l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati (art. 27-quater T.U., Carta Blu UE) e degli studenti stranieri (art. 22, comma 11 bis, T.U.).

Con riguardo all'ingresso dei **lavoratori altamente qualificati**, la nuova disciplina, in linea con il dettato della direttiva 2009/50/CE "Blue Card (recepita dal d.lgs. n. 108/2012, art. 1, co. 1, lettera a), svincola il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore – rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito – da quello "aggiuntivo" del riconoscimento della "qualifica professionale".

In base alla nuova normativa, non sarà quindi più necessario per il lavoratore acquisire, da parte del MIUR, la certificazione di conformità della qualifica professionale al titolo di istruzione posseduto, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.

La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà, in ogni caso, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011 (rinvenibili sul sito <http://cp2011.istat.it/>).

Per quanto attiene gli **studenti stranieri**, le nuove previsioni consentono di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tutti i titolari di master universitario, indipendentemente dal livello.

Tale modifica completa quella già introdotta con il decreto lavoro (d.l. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013), grazie alla quale gli studenti stranieri che conseguono in Italia non solo un dottorato o un master (ora senza alcun riferimento al livello), ma anche una laurea triennale o specialistica, possono fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, al fine di trovare un'occupazione e, in presenza dei requisiti, convertire il permesso per studio in permesso per motivi di lavoro.

Si evidenzia, infine, che, con l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 39 del T.U., non sono più previste quote massime degli studenti stranieri residenti all'estero per l'ingresso nelle Università (prima fissate con decreto annuale), fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso.

15420-Circolare interministeriale 17 marzo 2014.pdf [Apri](#)